

# ATTI UFFICIALI

## LEGGI E DECRETI

**Legge 19 dicembre 1926, n. 2179: Disposizioni per la creazione di Istituti di cultura italiana all'estero.** (*G. U. 30 dicembre 1926, n. 2461*).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;  
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

### Art. 1.

All'opera di diffusione della lingua e della cultura italiana all'estero e di sviluppo delle relazioni intellettuali coi Paesi stranieri, il Governo del Re provvede, oltre che con le istituzioni scolastiche previste e regolate dalla legge 18 dicembre 1910, n. 867, promuovendo e sussidiando istituti di cultura che siano ordinati e funzionino secondo le modalità indicate negli articoli seguenti.

### Art. 2.

L'azione dello Stato ai fini sopradescritti è esercitata dal Ministro per gli affari esteri, il quale, per quanto si riferisce alla struttura e alla funzione tecnica di detti Istituti, prende gli accordi col Ministro per la pubblica istruzione.

### Art. 3.

Gli Istituti di cultura che sorgeranno per effetto dell'applicazione degli articoli precedenti, potranno essere, secondo l'opportunità, o esclusivamente italiani (tipo *A*) o misti (tipo *B*), cioè costituiti d'una sezione italiana e della sezione straniera del luogo in cui avranno sede.

#### Art. 4.

Tanto le sezioni italiane degl'Istituti del tipo *B* quanto gli Istituti del tipo *A* saranno diretti al duplice fine di diffondere la cultura italiana e di acquistare e dimostrare la conoscenza della cultura straniera:

- a)* con corsi di lezioni e con cicli di conferenze;
- b)* con la pubblicazione di studi riguardanti l'Italia e la storia, il pensiero e l'arte del Paese straniero, nonchè di una Rivista o Bollettino in cui, oltre all'illustrazione di aspetti e manifestazioni della cultura italiana e straniera, sia dato ampio ragguaglio e notiziario anche del movimento economico e industriale;
- c)* favorendo traduzioni di opere italiane;
- d)* fornendo informazioni e facilitando ricerche relative agli indicati argomenti;
- e)* promuovendo gli scambi e le intese intellettuali tra l'Italia e i Paesi stranieri.

Gli Istituti di cultura saranno altresì consultati e adoperati dalle Regie rappresentanze all'estero per tutti i problemi relativi alla diffusione del libro italiano e alle affermazioni dell'opera lirica, drammatica e figurativa italiana all'estero e sulle proposte di conferimento di borse di studio per l'Italia a studenti stranieri.

#### Art. 5.

A dirigere gl'Istituti di cultura italiana all'estero e le sezioni italiane degl'Istituti del tipo *B* dovranno essere chiamati studiosi di chiara fama preferibilmente di grado universitario.

Essi saranno coadiuvati da almeno un altro studioso possibilmente di grado universitario o di scuola media preferibilmente fornito dell'abilitazione alla libera docenza.

Gli Istituti si varranno altresì di laureati e professori italiani che abbiano ottenuto dal Governo e da altri enti italiani una borsa di studio di perfezionamento all'estero e abbiano prescelto la città in cui gl'Istituti hanno sede o vi siano inviati a norma dell'articolo 33 del Regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

Per eventuali corsi pratici di lingua italiana preparatori a corsi superiori gl'Istituti potranno valersi del personale delle scuole italiane del posto o, in mancanza, d'insegnanti che il Ministero potrà mettere a disposizione.

#### Art. 6.

Gli Istituti di cultura rilasceranno attestati e diplomi di studio e di esame secondo i vari gradi dell'insegnamento impartito.

### Art. 7.

Gl'Istituti di cultura dovranno essere corredati di tutti i mezzi bibliografici necessari e disporre di locali decorosi adatti al compimento delle loro varie funzioni e di adeguato personale di segreteria e d'ordine.

### Art. 8.

La fondazione di Istituti di cultura italiana all'estero sarà promossa dal Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per le finanze e sarà affidata di preferenza alle Università del Regno di cui essi formeranno parte integrante, nel qual caso la fondazione sarà promossa di concerto anche col Ministro per la pubblica istruzione, oppure a enti privati aventi il fine di stringere rapporti culturali coi Paesi stranieri.

### Art. 9.

Ogni Istituto italiano di cultura avrà un proprio statuto e regolamento che, su parere della Regia rappresentanza all'estero, dovrà ottenere l'approvazione dei Ministri per gli affari esteri, per le finanze e per la pubblica istruzione.

In detto statuto sarà determinato con apposita tabella il ruolo del personale di cui all'articolo 7 e il numero degl'insegnanti di cui all'articolo 5 e saranno altresì determinate le rispettive competenze, l'indennità e la rifusa di cambio.

### Art. 10.

Ogni anno il direttore dell'Istituto invierà pel tramite e col parere della Regia rappresentanza al Ministro per gli affari esteri, che la comunicherà al Ministro per la pubblica istruzione e all'ente fondatore, una relazione su tutta l'opera svolta dall'Istituto.

Tale relazione dovrà essere approvata dai due Ministri per gli affari esteri e per la pubblica istruzione.

### Art. 11.

Il contributo dello Stato sarà proporzionato agli oneri che l'ente fondatore dovrà sostenere per l'impianto e il funzionamento dell'Istituto.

Esso sarà rappresentato in parte dagli stipendi e dalle indennità dovuti al personale appartenente ai ruoli governativi messo a disposizione, in parte da sussidi in danaro.

L'ente fondatore terrà una gestione separata dell'Istituto di cultura, il cui rendiconto sarà sottoposto all'approvazione dei Ministri per gli affari esteri, per le finanze e per la pubblica istruzione.

**Art. 12.**

I professori appartenenti ai ruoli universitari saranno forniti dalle Università così agli Istituti da esse fondati come a quelli fondati da altri enti.

Essi rimarranno nel proprio ruolo: alla supplenza si provvederà nei modi previsti dall'articolo 4 del Regio decreto 25 settembre 1924, n. 1585, e la relativa spesa sarà a carico del Ministero degli esteri.

Per i professori appartenenti ai ruoli dei Regi istituti medi d'istruzione varranno le stesse norme che regolano la loro destinazione alle scuole medie dello Stato all'estero.

**Art. 13.**

Il contributo dello Stato agli enti fondatori per l'impianto e il funzionamento degli Istituti di cultura italiana all'estero, comprendente le spese di cui ai precedenti articoli 11 e 12, sarà stabilito volta per volta con decreto Reale su proposta del Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per le finanze e con quello per la pubblica istruzione.

**Art. 14.**

Gl'Istituti di cultura italiana esistenti dovranno uniformarsi, per ottenere il contributo dello Stato, alle disposizioni della presente legge.

Gli enti che ne assumeranno il patrocinio e ne cureranno l'ordinamento, nella scelta del personale daranno la preferenza a coloro che vi abbiano prestato opera lodevole e siansi resi particolarmente benemeriti del progresso dell'istituzione.

Comunque, tutte le nomine del personale da assegnarsi agli Istituti di cultura all'estero dovranno ottenere il gradimento del Ministro per gli affari esteri.

**Art. 15.**

Il Ministro per le finanze è autorizzato a stanziare nel bilancio del Ministero degli affari esteri i fondi necessari per l'attuazione della presente legge.

Ordiniamo, che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

## ATTI DI AMMINISTRAZIONE

**Circolare n. 56540/2 del 2 dicembre 1926 del Comando Superiore del C. R. E. M. — Manifesto di chiamata della leva marittima sui nati nel 1907.**

*Alle Autorità militari marittime*  
*Alle Regie Capitanerie di Porto*  
*Alle Regie Autorità Diplomatiche e Consolari.*

### § 1. — *Manifesto di chiamata.*

Il Ministero dispone che sia pubblicato il 3 gennaio 1927, nei modi prescritti dall'articolo 60 delle Istruzioni Ministeriali 31 luglio 1908 per l'applicazione della legge sulla leva marittima, il manifesto per la chiamata della leva marittima sui nati nel 1907.

.....

### § 11. — *Documenti da rimettere alle sedi di arruolamento.*

Negli estratti degli atti di arruolamento relativi ad iscritti arruolati all'estero i quali rinuncino ai benefici della legge 551 del 25 marzo 1926, dovrà sempre risultare la data di presentazione degli iscritti all'Autorità Consolare.

### § 12. — *Inscritti autorizzati ad espatriare.*

Dovranno essere osservate le norme emanate con la circolare n. 44142 del 27 agosto 1926 per l'applicazione della legge 551 del 25 marzo 1926.

Per i rivedibili ed i riformati dai Consigli di leva l'autozizzazione di espatrio o imbarco per l'estero potrà essere concessa solo quando le dichiarazioni sanitarie che li riguardano saranno state dal Ministero della Marina (Direzione Centrale della Sanità M. M.) approvate e restituite alle Capitanerie di Porto.

Gl'iscritti assegnati ai servizi sedentari non potranno espatriare nè ottenere l'imbarco su navi di bandiera estera fino a quando la loro classe non sarà congedata.

### § 13. — *Riduzione della ferma a tre mesi.*

I titoli che danno diritto all'assegnazione alla ferma ridotta a tre mesi, sono quelli indicati negli articoli 10 e 11 del Regio Decreto Legge n. 621 del 2 maggio 1920, e successive modificazioni, e tenuto

presente l'estensione di cui al Regio Decreto-Legge 856 del 16 maggio 1926. Essi possono esser fatti valere solo quando risultino perfetti alla data della prima seduta del Consiglio di leva. Nel caso però che l'iscritto per cause attribuibili alla sua volontà si presentasse dopo la data stabilita, sarà adottata la soluzione meno favorevole a lui.

Il diritto alla riduzione di ferma a tre mesi può esser fatto valere anche dai militari di leva alle armi in qualsiasi tempo del loro servizio purchè all'atto della richiesta si trovino nelle condizioni che conferiscono tale diritto. Però i titoli previsti dall'articolo 10 n. 1, 2 e 5 non sono validi quando il diritto (per quanto riguarda l'età del padre e dell'avo) venga a perfezionarsi dopo l'apertura della leva alla quale i richiedenti appartengono per ragioni di età.

Nei luoghi ove gli atti di Stato Civile sono tenuti da Autorità Ecclesiastiche valgono anche agli effetti della leva i certificati rilasciati da dette Autorità.

Non dovranno essere accettati atti di notorietà nè altri documenti consimili in luogo degli atti dello Stato Civile per accertare, quando sia necessario, l'età, il matrimonio o la morte di membri delle famiglie degli iscritti, salvo che la nascita, il matrimonio o la morte siano avvenuti in paesi ove non esista lo Stato Civile e tranne casi eccezionali riservati al giudizio del Comando Superiore del C. R. E. M.

In massima non saranno accettati atti originali di Stato Civile formati all'estero, dovendo questi atti essere prima inseriti nei registri dello Stato Civile del Regno a norma di legge.

I documenti rilasciati dai Regi Agenti Diplomatici e Consolari non potranno essere considerati vevoli se non saranno legalizzati dal Ministero degli Affari Esteri, salvo che essi siano giunti direttamente ai Sindaci od alle Capitanerie di Porto, nel qual caso la lettera dell'Agente Diplomatico o Consolare dovrà sempre essere unita ai documenti.

#### § 14. — *Inscritti ammessi a ritardare la prestazione del servizio.*

A) Sono ammessi al ritardo gli iscritti che per avere contemporaneamente alle armi un fratello arruolato per fatto di leva, intendano godere del vantaggio dell'articolo 15-ter della legge 921 in data 29 giugno 1922.

Tale ritardo è applicabile anche agli iscritti che abbiano sotto le armi un fratello con ferma volontaria, purchè la classe di leva di quest'ultimo si trovi alle armi, e fino a quando duri tale condizione.

Gli iscritti che intendano ritardare la prestazione per i motivi suddetti devono dichiararlo all'atto della presentazione al Consiglio.

B) Sono altresì ammessi a ritardare per l'articolo 15-*bis* della su citata legge 921 gli iscritti che comprovino di essere studenti regolari di una Università del Regno o di Istituto assimilato.

Per gli studenti universitari e assimilati il beneficio del ritardo cessa col compimento del 26° anno di età, od anche prima se abbiano terminati gli studi, ovvero non li continuino, e sono obbligati a intraprendere il servizio con la prima classe che sarà chiamata alle armi. Possono però, a loro domanda, intraprendere il servizio militare anche prima.

D) Possono fruire altresì del beneficio del ritardo le reclute che comprovino, mediante certificati di studio autentici dalle Autorità Consolari italiane, di essere studenti di Università od Istituti superiori stranieri, che siano da considerarsi come assimilati alle Università od Istituti superiori del Regno indicati nella precedente lettera B.

È riservato al Comando Superiore del C. R. E. M. il riconoscimento della validità dei titoli conseguiti in Istituti stranieri.

Al riguardo si richiamano le istruzioni contenute nella circolare 34461 del 13 agosto 1924.

E) Sono inoltre ammessi a ritardare il servizio fino a studi ultimati, ma non oltre il 26° anno di età, coloro che si trovino come allievi interni in Istituti del Regno o delle Colonie Italiane ed in Istituti all'estero a compiere gli studi preparatori per le missioni.

§ 16. — *Inscritti ammessi a ritardare la presentazione al Consiglio di leva.*

Gli iscritti che trovansi imbarcati su bastimenti all'estero possono ritardare la presentazione fino a venti giorni dalla data di approdo nello Stato.

I pescatori di corallo, spugne e tonno, impegnati nelle campagne di pesca, possono ritardare fino al termine della stagione della pesca, ma non oltre il 31 agosto 1927, quando cioè sarà chiusa la 1ª sessione della leva.

*LEVA ALL'ESTERO.*

§ 23. — *Istruzioni generali.*

Pel servizio della leva all'estero valgono le norme stabilite dal Regio Decreto-Legge n. 551 del 25 marzo 1926 e le norme contenute nella istruzione emanata dal Ministero della guerra il 10 agosto

1913 in quanto non siano in contrasto colle disposizioni del predetto Regio Decreto-Legge. S'intendono però deferite ai Comandanti di Porto tutte le facoltà devolute per l'Esercito alle Autorità prefettizie ed ai Distretti militari.

Potranno farsi visitare all'estero, a mente dell'articolo 33 della legge su l'emigrazione, modificato dalla legge 17 luglio 1910, n. 538, anche quegli iscritti che, quantunque non risiedano permanentemente all'estero, trovinsi tuttavia nell'anno della leva marittima a cui appartengono imbarcati all'estero su navi nazionali od estere.

Essi potranno presentarsi all'Autorità Diplomatica o Consolare nella cui giurisdizione si trova il porto ove la nave approda, per farsi visitare ed essere riformati o rimandanti ad una leva successiva se inabili, ed arruolati se riconosciuti idonei.

#### § 24. — *Accertamenti dell'idoneità fisica all'estero.*

Si avverte che la visita sanitaria all'estero degli iscritti di leva marittima dovrà farsi in base all'elenco delle infermità ed imperfezioni fisiche esimenti dal servizio militare e per l'assegnazione ai servizi sedentari della Regia Marina approvato con Regio Decreto n. 1683 in data 21 dicembre 1922. Per quanto riguarda le modalità delle visite, però, si terrà presente la divisione in classi delle infermità ed imperfezioni fisiche stabilite nella Istruzione pel servizio di leva all'estero, edizione 1913.

La visita all'estero non è indispensabile, ai sensi del § 26 delle stesse istruzioni, per gli iscritti che si ritengono idonei al servizio militare marittimo, i quali possono perciò essere arruolati, in seguito a loro domanda, senza il preventivo esame di un perito sanitario.

La visita non è poi necessaria per coloro che, risiedendo all'estero, non si presentino personalmente nè alle Autorità Diplomatiche o Consolari, nè ai Consigli di leva del Regno, ma, per avere diritto alla riduzione della ferma a tre mesi per ragioni di famiglia, ne producano i documenti regolari e completi. Essi, infatti, possono conseguire tale diritto senza che occorra siano sottoposti a visita sanitaria e riconosciuti idonei alle armi, in conformità del disposto dell'articolo 38 del testo unico della legge sulla leva marittima.

La decisione dell'eventuale diritto alla ferma ridotta è di esclusiva competenza dei Consigli di leva.

#### § 25. — *Imbarco sulle Regie navi all'estero degli iscritti.*

Coloro fra gli iscritti di leva marittima che nella visita all'estero vengono riconosciuti idonei alle armi ed arruolati per la ferma di mesi 28 e non abbiano diritto alla dispensa provvisoria dal servizio, potranno essere presi in forza dopo il loro arruolamento dai coman-

danti delle Regie navi che toccassero nel periodo della prima sessione della presente leva i porti dei luoghi nei quali essi si trovano.

I Comandanti delle Regie navi avranno però cura di accertare che i giovani appartengono alla leva in corso o a quelle precedenti.

§ 26. — *Partecipazione alle autorità all'estero delle decisioni dei Consigli di Leva.*

Essendo importante che gli iscritti residenti all'estero, vengano informati con sollecitudine delle decisioni prese a loro riguardo dai Consigli di leva del Regno, i Comandanti di Porto provvedano perchè, appena le decisioni stesse siano state pronunziate, gli interessati ne vengano avvisati a mezzo della Regia Autorità Diplomatica o Consolare competente.

§ 27. — *Facilitazioni di viaggio agli iscritti e militari arruolati che rimpatriano.*

Gli iscritti di leva ed i militari arruolati residenti all'estero, i quali, rinunciando ai vantaggi della legge 551 del 25 marzo 1926, rimpatriano per adempiere ai loro obblighi di servizio militare, possono fruire delle seguenti facilitazioni di viaggio:

A) *Viaggi dalle Americhe.* — Per l'articolo 30 del testo unico della legge sull'emigrazione, approvata col Regio decreto 13 novembre 1919, n. 2205, il vettore, nonostante qualunque convenzione contraria, sarà tenuto (sempre che il piroscafo tocchi, nel viaggio di ritorno, un porto italiano) a trasportare, per il prezzo che sarà stabilito con decreto del Commissario generale, compreso il vitto, gli indigenti italiani che, per qualsiasi motivo, rimpatriano per disposizione e con richiesta di un Regio Agente Diplomatico o Consolare, in numero di dieci (posti interi) per i piroscafi che hanno meno di mille tonnellate di stazza, con l'aumento di uno ogni duecento tonnellate o frazioni di duecento tonnellate al disopra delle mille, fino al numero di trenta.

Di tale disposizione, che concerne in via di massima i nazionali indigenti per i quali si rende indispensabile il rimpatrio, potranno pertanto avvalersi in via sussidiaria i Regi Agenti Consolari e Diplomatici pel rimpatrio degli iscritti di leva, nei limiti delle vacanze di posti, e subordinatamente alle richieste degli ammalati o indigenti.

B) *Viaggi sui piroscafi sovvenzionati* della « Società Italiana di Servizi Marittimi » — Società « Lloyd Triestino » — Società di Navigazione « Florio » — « Compagnia Italiana Transatlantica » — Società di Navigazione « San Marco » — Società di Navigazione « Puglia » — Società di Navigazione « Adria » — Ditta « D. Tripcevich » — « Società Anonima Industrie Marittime Ancona » — So-

cietà « Marittima Italiana » - « Società Veneziana di Navigazione a vapore » - Società « Libera Triestina »:

1. - Ai nazionali indigenti, residenti nelle Colonie o all'estero che rimpatriano per prestare servizio militare o per altri motivi, è concesso su richiesta delle Autorità Coloniali o Consolari il viaggio gratuito in terza classe, escluso il vitto e il letto, su tutti i piroscafi delle società suindicate addetti ai servizi marittimi sovvenzionati, in modo però da non occupare più di dieci posti per ogni viaggio. Il prezzo del vitto verrà invece pagato dall'Autorità che ha fatto la richiesta.

2. - Ai nazionali residenti nelle Colonie o all'estero che si rechino Italia per presentarsi sotto le armi è concessa la riduzione del 30 % sulle tariffe effettive, escluso il vitto, su tutti i piroscafi delle Società suindicate addetti ai servizi marittimi sovvenzionati.

*Pei viaggi sui piroscafi sovvenzionati della « Compagnia Sarda di Armamento e Navigazione » - « Società di Navigazione Toscana » - Società Partenopea di Navigazione » - « Società Eolia di Navigazione » - Società di Navigazione « La Meridionale » - Società « Istria-Trieste » - Società di Navigazione « Costiera » - Società « Zaratina di Navigazione » - saranno inoltre concesse:*

3. - Ai nazionali indigenti, residenti nelle Colonie o all'estero e provenienti da altre linee che rimpatriano per prestar servizio militare o per altro motivo, le stesse facilitazioni di cui al N. 1 limitatamente, però, a *quattro posti* per ogni viaggio;

4. - Ai nazionali, residenti nelle Colonie o all'estero e provenienti da altre linee che si rechino in Italia per prestare servizio militare, le stesse facilitazioni di viaggio di cui al N. 2.

*E pei viaggi sui piroscafi sovvenzionati della « Navigazione Generale Italiana » e del « Lloyd Sabaudò »:*

Verranno accordate ai nazionali residenti nelle Colonie o all'estero che si rechino in Italia per prestar servizio militare le stesse facilitazioni di cui al N. 2.

### **Determinazione Commissariale sulla reiscrizione in patente del piroscafo « Formosa ».**

#### **IL COMMISSARIO GENERALE DELL'EMIGRAZIONE**

Vista la domanda prodotta dalla Compagnia di Navigazione « Lloyd Latino » intesa ad ottenere la reiscrizione in patente di vettore del piroscafo « Formosa » che ha compiuto il 20<sup>o</sup> anno di età il 19 settembre 1926;

Visto il Regio Decreto 1<sup>o</sup> maggio 1924, n. 963;

Udito il parere della Commissione nominata con Decreto Ministeriale 10 giugno 1925 per l'applicazione del precitato Regio Decreto;

Considerato che, a giudizio della Direzione Generale della Marina Mercantile, a cura della quale fu eseguita la visita suppletiva d'idoneità al predetto piroscavo, questo si trova in buone condizioni di navigabilità e possiede efficienti sistemazioni interne per gli emigranti;

DETERMINA:

*Articolo unico.*

Il termine entro il quale il piroscavo « Formosa » può essere autorizzato a trasportare emigranti è prorogato per la durata di quattordici mesi a datare dal 19 settembre corrente anno subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

a) che siano eseguite tutte le trasformazioni risultanti nel piano presentato dalla Compagnia;

b) che il numero complessivo dei passeggeri di terza classe per ogni viaggio non superi gli ottocento;

c) che le sale da pranzo per detti passeggeri siano capaci per servire i pasti in due turni;

d) che per quanto concerne gli alloggi le cuccette siano in gruppi isolati non superiori ad otto in due ordini sovrapposti;

e) che la velocità di 12 miglia sia sempre mantenuta nei futuri viaggi.

Roma, 20 ottobre 1926.

DE MICHELIS.

## **Determinazione Commissariale sulla reiscrizione in patente del piroscavo « Re d'Italia ».**

### **IL COMMISSARIO GENERALE DELL'EMIGRAZIONE**

Vista la domanda prodotta dalla Compagnia di Navigazione « Lloyd Sabaudò » intesa ad ottenere la reiscrizione in patente di vettore del piroscavo « Re d'Italia » che compie il 20° anno di età il 7 aprile 1927;

Visto il Regio Decreto in data 1° maggio 1924, n. 963;

Udito il parere della Commissione nominata con Decreto Ministeriale in data 10 giugno 1925, per l'applicazione del precitato Regio Decreto;

Considerato che a giudizio della Direzione Generale della Marina Mercantile, a cura della quale fu eseguita la visita suppletiva d'idoneità a detto piroscavo, questo si trova in buone condizioni di navigabilità e possiede efficienti sistemazioni interne per gli emigranti;

DETERMINA:

*Articolo unico.*

Il termine entro il quale la Compagnia di Navigazione « Lloyd Sabaudò » potrà essere autorizzata a trasportare emigranti con il piroscafo « Re d'Italia » è prorogato al 31 dicembre 1927 alla condizione che su tale piroscafo venga impiantato un refettorio stabile, posto in luogo coperto, capace di contenere in due turni gli emigranti che il piroscafo può imbarcare.

Roma, 30 dicembre 1926.

DE MICHELIS.

### **Determinazione Commissariale sulla reiscrizione in patente del piroscafo « Regina d'Italia ».**

#### IL COMMISSARIO GENERALE DELL'EMIGRAZIONE

Vista la domanda prodotta dalla Compagnia di Navigazione « Lloyd Sabaudò » intesa ad ottenere la reiscrizione in patente di vettore del piroscafo « Regina d'Italia » che compie il 20° anno di età il 15 marzo 1927;

Visto il Regio Decreto in data 1° maggio 1924, n. 963;

Udito il parere della Commissione nominata con Decreto Ministeriale in data 10 giugno 1925 per l'applicazione del precitato Regio Decreto;

Considerato che, a giudizio della Direzione Generale della Marina Mercantile, a cura della quale fu eseguita la visita suppletiva di idoneità a detto piroscafo, questo si trova in buone condizioni di navigabilità e possiede efficienti sistemazioni interne per gli emigranti;

DETERMINA:

*Articolo unico.*

Il termine entro il quale la Compagnia di Navigazione « Lloyd Sabaudò » potrà essere autorizzata a trasportare emigranti con il piroscafo « Regina d'Italia » è prorogato al 31 dicembre 1927 alla condizione che su tale piroscafo venga impiantato un refettorio stabile, posto in luogo coperto, capace di contenere in due turni gli emigranti che il piroscafo può imbarcare.

Roma, 30 dicembre 1926.

DE MICHELIS.

## CIRCOLARI

CIRCOLARE 20 OTTOBRE 1926, N. 96.

*Alle Regie Prefetture, Sottoprefetture e Questure del Regno*

e per conoscenza:

*Ai Regi Ispettorati, Delegati Provinciali, Uffici d'emigrazione e di confine nel Regno.*

## OGGETTO

Visto di aggiornamento sui passaporti  
da emigranti per l'uscita dal Regno.

Risulta a questo Commissariato Generale che le disposizioni relative al visto di aggiornamento sui passaporti da emigranti per l'uscita dal Regno si sono lasciate cadere in disuso o non sono in genere osservate, in seguito ad erronea interpretazione della Circolare telegrafica in data 20 maggio 1921, n. 12141, del Ministero dell'Interno, circa l'abolizione del visto di entrata e di uscita dal Regno per i cittadini e gli stranieri in dipendenza della cessata validità dei Decreti Luogotenenziali 25 luglio 1916, n. 895, e 22 febbraio 1917, n. 433.

Occorre tener presente che dalla citata Circolare furono escluse esplicitamente le disposizioni e norme vigenti relative ai passaporti per emigranti emanate da questo Commissariato Generale in virtù della facoltà concessagli dall'articolo 15 del testo unico della legge sull'emigrazione, di cui si trascrive qui appresso il contenuto:

« I cittadini, che a norma delle leggi e dei regolamenti sulla emigrazione sono considerati o si presumono emigranti, per uscire dal Regno devono essere muniti di passaporto per l'estero. Tale passaporto è rilasciato dalle Autorità competenti a norma delle disposizioni vigenti, secondo le istruzioni impartite dal Commissariato Generale dell'emigrazione ».

A conferma pertanto delle disposizioni richiamate da questo Commissariato Generale con la Circolare n. 49 del 31 luglio 1921 ed in altre successive ed allo scopo di evitare che si presentino alla frontiera emigranti con passaporto, valido perchè rilasciato entro l'anno, ma con documenti di lavoro scaduti o non più validi, si rammenta che il passaporto da emigrante a destinazione dei paesi continentali non dà diritto ad uscire dal Regno, se non vi sia stato apposto il visto di una Autorità circondariale di pubblica sicurezza in data, che con la presente Circolare *si estende a quattro mesi*, salvo che il passaporto sia stato rilasciato entro questo termine, come si è disposto a suo tempo per coloro che sono diretti nei paesi transoceanici.

Le Autorità circondariali di pubblica sicurezza, qualora non vi ostino ragioni di polizia od impedimento di indole generale emanati per ragioni di pubblico interesse dal competente Ministero, dovranno, *entro l'anno della sua validità*, provvedere all'aggiornamento del passaporto, immediatamente all'atto della domanda, anche verbale, assicurandosi: *a)* per gli *emigranti diretti ai paesi continentali* che i documenti di lavoro o di chiamata, se richiesti, siano tuttora validi per l'espatrio; *b)* per gli *emigranti diretti ai paesi transoceanici* dietro esibizione del nuovo assicurato imbarco, ma senza pretendere per il rilascio del visto in parola tutta la documentazione prescritta per il rilascio o la rinnovazione del passaporto.

I Regi Ispettori di emigrazione nei porti d'imbarco ed agli Uffici di confine, o prossimi al confine, sono autorizzati a rilasciare in casi veramente eccezionali ed in base alla facoltà loro delegata dalle disposizioni vigenti il predetto visto a quegli emigranti che *in buona fede* si presentassero al porto d'imbarco od al confine senza aver provveduto all'aggiornamento del passaporto.

*Al predetto visto dovrà applicarsi la marca del Fondo emigrazione da lire una, da annullarsi col bollo dell'Ufficio.*

Restano naturalmente ferme tutte le altre disposizioni particolari relative al rilascio, rinnovo, aggiornamento (visto per la uscita) dei passaporti di qualsiasi specie a destinazione degli Stati Uniti del Nord America, e dei passaporti da emigranti per la Francia, Svizzera, od altri Stati per i quali sono state emanate a suo tempo espresse Circolari.

Pregasi dare assicurazione. — DE MICHELIS.

---

CIRCOLARE 13 DICEMBRE 1926, N. 124.

*A tutti gli Uffici dell'interno e dell'estero.*

È opportuno che quest'Ufficio Centrale abbia, a scopo di propaganda e di studio, una *documentazione fotografica e cinematografica quanto più possibile completa dell'attività dei servizi del Commissariato e della vita degli italiani all'estero.*

Dispongo perciò che tutti gli uffici all'interno e all'estero collegano l'occasione dell'invio di rapporti, relazioni, ecc. per documentarli sempre ed invariabilmente con abbondante materiale fotografico o grafico.

Intanto dispongo che si mandi subito al Commissariato una *raccolta* di cartoline illustrate, già in commercio, che siano espressione dell'attività dei servizi di emigrazione (all'interno, durante il viaggio degli emigranti e all'estero), della vita degli emigranti, delle località più caratteristiche dove essi lavorano, delle opere che essi compiono, delle città e luoghi dov'essi abitano. Vorrei anche

una collezione di cartoline illustrate delle principali città dello Stato o degli Stati dove il funzionario è destinato. Nulla osta che alle cartoline sieno sostituite fotografie o stampe purchè costino poco di più delle cartoline.

Questo nuovo materiale, e quello che sarà man mano allegato alla corrispondenza degli uffici, sarà conservato nello speciale archivio fotografico del Reparto « Propaganda e Stampa » al quale deve essere, appena possibile, inoltrato.

L'Archivio Centrale farà, allo stesso scopo, uno spoglio delle fotografie eventualmente allegate alle pratiche esistenti. — DE MICHELIS.

CIRCOLARE 18 DICEMBRE 1926, N. 129.

*Ai Regi Uffici dell'emigrazione all'estero*  
*Ai Signori Corrispondenti dell'emigrazione.*

Al fine di essere in ogni tempo esattamente al corrente di quanto all'estero succede che interessi la nostra emigrazione, invito le Signorie Loro a farmi tenere, con rigorosa esattezza e diligenza, un rapporto settimanale, contenente informazioni e dati sui fatti principali che, nella giurisdizione di ognuno, siano avvenuti e meritino il nostro studio e la nostra attenzione.

Queste relazioni settimanali dovranno poi essere riassunte in un rapporto mensile, nel quale saranno altresì fatti quei commenti che si saranno resi opportuni per illustrare e spiegare quanto fu riferito di volta in volta nel mese.

Desidero inoltre che ciascun funzionario all'estero, il quale abbia occasione di imprendere viaggi di servizio, fuori della propria residenza, mi invii da ciascun luogo visitato una cartolina illustrata, che dia un'idea della località visitata e la munisca della propria firma e della data.

Mi si accusi ricevimento del presente dispaccio circolare. — DE MICHELIS.

CIRCOLARE 20 DICEMBRE 1926, N. 130.

*Ai Prefetti, Sottoprefetti e Questori del Regno*

e per conoscenza:

*Ai Delegati Provinciali dell'emigrazione.*

Pervengono a questo Commissariato Generale, da parte degli interessati e delle stesse Compagnie di Navigazione, vive lagnanze per il ritardo che viene frapposto per il rilascio dei passaporti transo-

ceanici per emigranti da parte di alcuni Uffici circondariali di pubblica sicurezza.

Senza intralciare le misure di ordine stabilite per effetto della nuova legge di pubblica sicurezza, questo Commissariato Generale rinnova viva preghiera alle Signorie Loro affinchè il rilascio dei passaporti transoceanici agli emigranti avvenga con la maggiore possibile sollecitudine, tenuto conto dei gravi danni che un ritardo ingiustificato potrebbe arrecare agli emigranti stessi. — DE MICHELIS.

---

CIRCOLARE 20 DICEMBRE 1926, N. 131.

*Ai Regi Ispettori dell'emigrazione*

*Ai Delegati Provinciali e Uffici di emigrazione nel Regno.*

OGGETTO

Visti di conferma ai passaporti.

Viene segnalato a questo Commissariato Generale che continuano ad arrivare alla frontiera emigranti isolati, specialmente delle regioni meridionali, muniti di passaporto mancante del visto di conferma e quindi nella dolorosa condizione di essere respinti al comune di provenienza poichè il predetto visto deve essere ormai apposto esclusivamente dalla competente Autorità Prefettizia.

Le Signorie Loro vorranno rammentare e dare ancora una volta la massima diffusione sia a mezzo della stampa locale, sia nelle forme che più riterranno opportune, alla nota disposizione ministeriale che prescrive il visto di conferma dell'Autorità circondariale di pubblica sicurezza per i passaporti rilasciati anteriormente al 9 novembre scorso, i quali agli effetti dell'articolo 231 della nuova legge di pubblica sicurezza sono considerati nulli.

Si dia assicurazione. — DE MICHELIS.

---

CIRCOLARE 20 DICEMBRE 1926, N. 133.

Accompagnata da un *pro-memoria* illustrativo, alla fine di gennaio u. s. veniva diramata a tutte le Regie Rappresentanze all'estero una Circolare di S. E. Mussolini, con la quale le Rappresentanze stesse erano pregate di voler promuovere la costituzione di speciali opere di Dopo-Lavoro fra i nostri emigrati, nell'intento di offrire ai lavoratori italiani la possibilità di impiegare in modo sano e proficuo le loro ore libere al termine del quotidiano lavoro.

applicare la marca nell'apposita casella ed annullarla col timbro ad umido del proprio Ufficio. Altrettanto dovrà farsi sulla richiesta pel viaggio di ritorno, tanto se rilasciata contemporaneamente a quella pel viaggio di andata, quanto se posteriormente dall'Ufficio di Pubblica Sicurezza o di emigrazione del porto di sbarco o della stazione di frontiera al momento del ritorno dell'emigrante in patria.

10<sup>o</sup>) Gli uffici incaricati del rilascio delle richieste ferroviarie terranno conto delle marche applicate e delle somme riscosse nel modo stesso che è seguito per le tasse passaporti, con avvertenza che nel riepilogo Modello *F* dovranno distinguersi le marche esitate e le somme introitate per il rilascio delle richieste ferroviarie da quelle riguardanti le tasse passaporti, trattandosi di entrate che affluiscono a separati capitoli del bilancio del Fondo per l'Emigrazione.

La rimessa delle somme riscosse per l'applicazione delle marche sulle richieste ferroviarie sarà fatta *trimestralmente* al Commissariato Generale contemporaneamente alla trasmissione delle somme per tasse passaporti con unico assegno bancario insieme col predetto riepilogo Modello *F* e l'elenco nominativo dei passaporti rilasciati nel trimestre.

11<sup>o</sup>) Il Commissariato Generale, *alla fine di ogni semestre*, conformemente a quanto si pratica per le tasse passaporti, provvederà alla liquidazione della percentuale 5 per cento anche sulle somme introitate per le marche applicate sulle richieste ferroviarie a favore dei funzionari di Pubblica Sicurezza addetti al servizio. A tal uopo occorre che i Capi degli uffici di Pubblica Sicurezza segnalino al Commissariato il nome dei funzionari cui compete la percentuale in parola.

In piego separato saranno spediti ai competenti uffici un conveniente numero di richieste ferroviarie ed un nuovo quantitativo di marche da lire due. — DE MICHELIS.

---

CIRCOLARE 29 DICEMBRE 1926, N. 136.

*Ai Regi Ispettorati dell'emigrazione nei porti d'imbarco*  
*Ai Regi Servizi dell'emigrazione nelle Stazioni di transito e di confine*  
*Ai Regi Delegati Provinciali dell'emigrazione.*

OGGETTO

Inventari dei beni mobili di proprietà  
 del Fondo per l'emigrazione.

Dalle constatazioni fatte dai funzionari di questo Commissariato Generale, delegati a periodiche ispezioni presso gli Uffici dipendenti, risulta che gli inventari dei beni mobili esistenti negli Uffici stessi contengono oggetti di minimo valore o facilmente deteriorabili.

Ciò oltre a rendere gli inventari troppo minuziosi, dà luogo, per gli oggetti che divengono presto inservibili, a continue variazioni nella consistenza patrimoniale e a troppo frequenti registrazioni.

Prego pertanto codesto Ufficio di procedere alla eliminazione dagli inventari degli oggetti di valore inferiore a lire 20 per ciascuno o nel complesso quando ne esista un certo numero della stessa specie, nonchè di quelli che per loro natura sono soggetti a facile deperimento. Della eseguita eliminazione si farà constare con apposito verbale da redigersi in doppio esemplare di cui uno verrà trasmesso a questo Commissariato Generale.

Dovrà inoltre redigersi sugli uniti stampati un nuovo inventario dei beni mobili esistenti in codesto Ufficio alla data del 1° gennaio 1927, ed anche di questo attendo che mi sia trasmessa copia entro lo stesso mese di gennaio.

Raccomando infine che gli inventari siano tenuti costantemente al corrente, con la massima cura e rilegati. Alla fine di ogni semestre, gli Uffici segnaleranno a questo Commissariato Generale le variazioni verificatesi nella consistenza dei beni mobili.

Attendo un cenno di assicurazione di esatto adempimento di quanto sopra. — DE MICHELIS.

---